



## ALLEGATO A alla Dgr n. 2420 del 16 dicembre 2014

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE VENETO E VENETO LAVORO PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE AI TIROCINI PROMOSSI DAI CENTRI PER L'IMPIEGO A FAVORE DI LAVORATORI ADULTI.

TRA

Regione del Veneto, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la citata sede della Giunta Regionale, il quale agisce in quest'atto nella sua veste di Direttore della Sezione Lavoro della Regione del Veneto, in attuazione della Deliberazione di Giunta regionale n. \_\_\_\_\_ del

E

L'Ente strumentale Veneto Lavoro, con sede legale in Venezia, Via Cà Marcello n. 67/b, C.F. e P.IVA 03180130274, in persona di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede dell'Ente, il quale agisce in quest'atto nella sua qualità di Direttore e pertanto al presente atto autorizzato.

PREMESSO

Che l'art. 30 della LR 13 marzo 2010 n. 3 prevede le tipologie di intervento in materia di politiche del lavoro che possono essere promosse dalla Regione del Veneto;

La disponibilità della Regione Veneto ad utilizzare lo stanziamento relativo ai trasferimenti regionali per la promozione dell'occupazione di cui agli artt. 30, 33, 35, 36 della Legge Regionale 13/03/2009, n. 3;

Che le funzioni dell'ente strumentale Veneto Lavoro, così come previste dall'art. 13 della LR 3/2009, sono di supporto alle politiche del lavoro attuate dalla Regione;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### Art. 1 Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione disciplina l'affidamento a Veneto lavoro della gestione dell'intervento di politica del lavoro di promozione di tirocini a favore di lavoratori adulti (brevemente intervento) e le modalità con cui l'ente strumentale eroga l'indennità di partecipazione al tirocinio (brevemente indennità) in favore dei soggetti coinvolti in detto programma dai CPI del Veneto;
2. L'intervento prevede l'attivazione di 300 tirocini a favore di lavoratori privi di ammortizzatori sociali e con difficoltà di inserirsi nel mercato del lavoro senza accompagnamento.
3. I 300 tirocini sono suddivisi, fino al 30 maggio 2014, a livello provinciale nel seguente modo:
  - a. I CPI delle Province di Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza potranno attivare 48 tirocini
  - b. I CPI delle Province di Belluno e Rovigo potranno attivare 30 tirocini;Decorso tale termine la quota non impiegata dai CPI di una Provincia sarà resa disponibile alle altre Province che hanno esaurito la disponibilità;

**Art. 2 modalità di gestione**

1. I CPI svolgono per i tirocini del presente intervento la funzione di soggetto promotore, assicurano che sia presente la copertura assicurativa e siano effettuate le dovute comunicazioni di avvio del tirocinio al sistema delle comunicazioni obbligatorie della Regione del Veneto.
2. I CPI inseriscono l'attivazione dei tirocini nel portale IDO di Veneto Lavoro, premunendosi di segnalare che detti tirocini rientrano tra quelli finanziati con la DGR in oggetto della presente convenzione nonché compilano i campi necessari per procedere alla erogazione delle indennità di partecipazione al tirocinio;
4. Veneto Lavoro cura l'erogazione dell'indennità prevista in tranche/mensilità da € 400,00 (per 6 mesi) al lordo delle ritenute fiscali per ciascun beneficiario;
5. Veneto Lavoro presta attenzione che i CPI del Veneto non attivino oltre al numero consentito e sopra richiamato. In caso di interruzioni di esperienze di tirocinio o mancati avvii degli stessi, Veneto Lavoro renderà disponibili nuove opportunità di attivazione di tirocinio;
6. La Regione provvede a trasferire a Veneto Lavoro la somma di euro 720.000,00 entro l'avvio dell'intervento più l'importo massimo di 18.000 euro per le spese di gestione relative a erogazione delle indennità, emissione dei cedolini, emissione dei CUD e il monitoraggio dei tirocini avviati da ciascuna provincia come sopra indicato;

**Art. 3 obblighi dell'ente Veneto Lavoro e riconoscimento dei costi per l'ente strumentale**

1. Veneto Lavoro cura i dovuti aspetti amministrativi e fiscali nei confronti dei tirocinanti a cui eroga l'indennità;
2. Mensilmente Veneto Lavoro trasmette alla Sezione Lavoro un report sui tirocini attivati e le indennità erogate;
3. La Regione del Veneto riconosce per il costo della predisposizione e invio dei prospetti paga dei tirocini e l'invio dei modelli CUD ai tirocinanti in tempo utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, la somma di 18.000,00, da trasferire all'ente strumentale contestualmente all'importo di cui all'Art. 2 punto 6), occorrente per l'erogazione delle indennità di partecipazione.

**Art. 4 Obblighi di riservatezza e segretezza delle parti.**

1. L'Ente Veneto Lavoro dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nella realizzazione delle attività oggetto del presente atto sono dati personali e come tali sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali. Lo stesso Ente, per i compiti e le funzioni affidate con il presente atto, si impegna ad adottare modalità di erogazione delle attività coerenti e rispettose della normativa in tema di privacy e sicurezza dei sistemi informatici nonché di attenersi alle modalità di gestione ed alle misure di sicurezza per i trattamenti oggetto delle attività specificate nei progetti allegati al presente atto, di ottemperare alle istruzioni specifiche eventualmente ricevute dall'Amministrazione regionale per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere, di impegnarsi a relazionare periodicamente sulle misure di sicurezza adottate, di informare immediatamente l'Amministrazione regionale in caso di situazioni anomale o di emergenze e di riconoscere all'Amministrazione regionale il diritto a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.
2. In particolare Veneto Lavoro si impegna a definire appropriate norme di protezione per la custodia dei dati al fine di:
  - a. evitare rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati;
  - b. impedire accessi non autorizzati;
  - c. impedire trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta.
3. L'Ente Veneto Lavoro dovrà altresì fornire ai propri dipendenti e/o collaboratori che saranno utilizzati per l'espletamento delle attività oggetto del presente incarico apposite istruzioni a garanzia del rispetto dei predetti principi.
4. Tali vincoli di riservatezza operano anche per il tempo successivo alla scadenza della presente convenzione.

**Art. 5 durata della convenzione**

1. La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2015, fatto salvo quanto previsto al comma successivo;
2. Qualora alla scadenza della convenzione fossero ancora in corso pagamenti di indennità, la presente convenzione rimarrà vigente esclusivamente per il completamento dei pagamenti relativi ai beneficiari individuati entro la data di validità della convenzione.

**Art. 6 – Foro competente.**

1. Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere tra l'Amministrazione regionale e Veneto Lavoro relativamente all'esecuzione degli obblighi derivati dal presente atto è competente il Foro di Venezia.

**Art. 7 – Disposizioni generali.**

1. Rimangono a completo ed esclusivo carico dell'Ente Veneto Lavoro le spese relative e conseguenti il presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, così pure tutti gli oneri fiscali di qualsiasi genere riguardanti le attività oggetto del presente atto.
2. Le parti convengono che la presente convenzione venga registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.11.1986, n. 131;
3. Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente convenzione sono applicabili le disposizioni del Codice Civile e le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

La presente convenzione redatta in numero di \_\_\_\_\_ fogli e composta da numero 7 articoli è stata letta, approvata specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritta dalle parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione del Veneto

Per Veneto Lavoro